



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARRESE	TOMMASO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE LORENZI	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LEUCI	CLAUDIO LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 943/09

UDIENZA DEL

18/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

24/22/12

PRONUNCIATA IL:

18 NOV. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 2 MAR. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 943/09
depositato il 06/04/2009
- avverso la sentenza n° 14/05/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:


[REDACTED]

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR. 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

AVV. REC. CRED. n° CR0200645-04 REC.CREDITO.IMP 2004

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Vittorio Mura



In fatto.

Con atto del 29 dicembre 2004, l'Agenzia delle Entrate ha contestato al [REDACTED] di aver, nell'anno 2002, effettuato una compensazione tra il proprio credito ed proprio debito di imposta in un momento storico durante il quale, con norma di legge (il DLn.253/2002) ne era stata disposta la sospensione con conseguente permanere in capo a detta società dell'obbligo di soddisfare per intero detto debito; il mancato assolvimento di tale obbligo ha comportato la applicazione della sanzione di € 39.028.00 di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1977 n.471.

I giudici di primo grado, aditi dal Consorzio, sulla base del principio di irretroattività ("una nuova normativa non può regolare un fatto precedentemente accaduto, al momento in cui il provvedimento ha cominciato a dispiegare i suoi effetti") e del principio della correttezza e buona fede nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, hanno, con sentenza n.14 del 15 gennaio-14 febbraio 2008, annullato la sanzione.*

Di ciò, ora, si lamenta l'Agenzia delle Entrate con atto d'appello notificato il 1 aprile 2009, mentre il Consorzio, con sue controdeduzioni, ha chiesto la conferma della decisione impugnata ed in subordine ha sollevato la questione della legittimità costituzionale della legge che ha disposto la sospensione del credito di imposta.

In diritto.

Ritiene la Commissione che le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata non siano condivisibili, anche se la stessa debba confermarsi sia

pure per diversa motivazione.

Al fine del decidere, infatti, non occorre soffermarsi sugli effetti temporali dell'intervenuto DL di sospensione o vieppiù sui principi che regolano i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, ma, invece, è necessario ricostruire i fatti e la fattispecie incriminatrice degli stessi.

Orbene, il legislatore, con vari provvedimenti, consentiva di compensare nei confronti del fisco reciproche partite di dare ed avere.

Tale situazione è rimasta invariata sino al 13 novembre 2002, data in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 il D.L. del 12 novembre 2002 n.253 che disponeva la sospensione della compensazione a far tempo della sua entrata in vigore, coincidente con la pubblicazione sua stessa in Gazzetta Ufficiale.

In tale sopravvenuta situazione normativa ed il giorno stesso (13 novembre 2002) della pubblicazione di siffatto decreto in Gazzetta, il [REDACTED] effettuava la compensazione tra un proprio credito ed altro suo debito.

A fronte, quindi, di una pacifica e non contestata compensazione avvenuta il giorno stesso in cui il legislatore ne proibiva la effettuazione, occorre ora chiedersi se tale comportamento sia sanzionabile.

Orbene è necessario, a tal fine, esaminare la normativa che disciplina i presupposti, i tempi ed i modi della irrogazione della sanzione amministrativa tributaria e che è contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

L'art. 5 di detto decreto stabilisce innanzitutto che, al pari dello illecito penale, il presupposto per la concreta irrogazione della sanzione è la colpevolezza considerata nelle sue due principali categorie del dolo e della colpa. Il successivo art. 6 individua come causa di non punibilità la ignoranza inevitabile della legge tributaria.

Quindi la "ignoranza inevitabile" costituisce causa di non punibilità del fatto astrattamente previsto dalla legge come illecito tributario e quindi nello specifico del fatto costituito dalla compensazione effettuata in un momento in cui era stata sospesa. È necessario, quindi, stabilire se in tale specifico fatto ricorra la ignoranza inevitabile.

Ci soccorre in proposito, l'insegnamento del Manzini, padre dei penalisti italiani, che nel suo trattato, (Trattato di Diritto Penale Italiano Secondo il Codice del 1930, volume II, pag 28), a proposito della ignoranza della legge penale, categoria questa chiaramente sovrapponibile allo illecito tributario, afferma: "poiché ogni obbligo vale in quanto ne sia possibile l'adempimento è manifesto che l'ignoranza della legge scema quando era assolutamente impensabile prendere conoscenza della legge stessa".

La chiarezza della argomentazione non necessita di alcun commento, ma impone di valutare se nello specifico tale impossibilità di prendere conoscenza della legge il giorno 13 novembre 2002 vi sia stata oppure no (giorno in cui il Consorzio ebbe ad operare la compensazione).

Orbene, trattandosi di una norma di legge, la stessa doveva essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e tanto è avvenuto, come già detto il 13 novembre 2002.

Ma pubblicare significa non solo riportare sul quotidiano ufficiale il testo della legge, ma rendere tale pubblicazione accessibile a tutti attraverso la consueta capillare distribuzione del giornale dopo la sua uscita dallo Poligrafico di Stato, distribuzione che, per motivi strettamente logistici ed operativi, è divenuta concretamente operativa, nella migliore delle ipotesi, nella tarda giornata dello stesso giorno 13 novembre 2002, e quindi in un

momento in cui non tutti i cittadini hanno potuto avere piena e completa consapevolezza della introduzione di una norma restrittiva della facoltà di compensazione, precedentemente loro riconosciuta.

In sostanza la possibilità di apprendere concretamente ^{l'atto di} il testo della legge deve essere posta in correlazione con i tempi della distribuzione del giornale (che tale è la Gazzetta Ufficiale) e ciò porta ad escludere, secondo un normale e prudente apprezzamento dei fatti, che una pubblicazione effettuata in un determinato giorno consente di conoscere in quello stesso determinato giorno, il contenuto della legge.

In conclusione questa Commissione ritiene che la ignoranza di tale norma sia stata per la società inevitabile, con conseguente riconoscimento della ricorrenza, nella specie, di tale causa di non punibilità e con esclusione quindi dello illecito tributario.

Evidenti motivi di opportunità, stante la singolare vicenda portata alla cognizione di questo giudice, induce a compensare le spese di lite.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale, sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate / e conferma, per lo effetto, la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.14 dei 15 gennaio-14 febbraio 2008.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce addì 18 del mese di novembre dell'anno 2011.

Il Relatore.

Avv. Alessandro De Lorenzi.



Il Presidente

Dott. Tommaso Marrese

